



## Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo "A.GRAMSCI"

Via Ada Negri, 44 - 26837 Mulazzano Tel: 02 989137

[www.icmulazzano.edu.it](http://www.icmulazzano.edu.it) C.F. 92537730159

e-mail [loic80200p@istruzione.it](mailto:loic80200p@istruzione.it) PEC [loic80200p@pec.istruzione.it](mailto:loic80200p@pec.istruzione.it)

**a tutto il Personale a t.d.**

Al DSGA

Circ. n. 29

Mulazzano 04.11.2025

### **Oggetto: Fruizione ferie durante la sospensione delle attività didattiche per il personale a tempo determinato**

**Visti** gli artt. 13 e 19 del CCNL 2006/09;

**Tenuto conto** dell'interpretazione della Cass. Civ. sez. Lavoro n. 14268 del 05/05/2022 e della Cass. Civ. sez. Lavoro n. 13440 del 15/05/2024;

**Visto** che il Consiglio di Stato sez. IV, sentenza n. 6047 del 12/10/2020, ha stabilito che il divieto di monetizzazione delle ferie è operante tutte le volte in cui il dipendente ha avuto la possibilità di richiederle e di fruirne;

si comunica alle SS.LL. che le ferie del **personale assunto a tempo determinato** sono proporzionali al servizio prestato e che, come previsto dalla Legge n.228/2012 e dalla dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 2016/18, non sono monetizzabili e dovranno quindi essere fruiti nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

In caso di mancata individuazione dei giorni di ferie il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o con contratto al fine al termine delle lezioni o al 30/6, perderà il diritto alle ferie stesse e contestualmente perderà il diritto all'indennizzo sostitutivo per le ferie non godute.

Come previsto dalle suddette norme, per tutto il personale il pagamento sostitutivo delle ferie non godute può avvenire solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o con contratto al fine al termine delle lezioni o al 30/6 il pagamento sostitutivo delle ferie non godute può avvenire nella misura data dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale, cadenti nell'arco temporale della supplenza, a prescindere che il dipendente le abbia chieste e fruiti o meno ovvero che il Dirigente Scolastico gliene abbia o no formalmente concesse.

**Pertanto tutto il personale assunto a tempo determinato è invitato a produrre istanza di ferie durante tutti i periodi di sospensione delle lezioni** compresi nel periodo contrattuale.

Si ricorda che la sospensione delle lezioni del periodo natalizio decorre dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 e di quella del periodo pasquale decorre dal 02 all'08 aprile 2026. Le lezioni termineranno l'8 giugno 2026.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Eleonora Tarantola)